



## STATUTO

### TITOLO PRIMO

#### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – FINALITÀ – REGOLAMENTO INTERNO

##### ART. 1

- 1.1. E' costituita un'Associazione denominata:  
"CARE THE PEOPLE associazione non lucrativa di utilità sociale" (o anche brevemente "CARE THE PEOPLE –ONLUS").
- 1.2. L'Associazione assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

##### ART. 2

- 2.1. L'Associazione ha sede in Milano, via Monreale n 15.
- 2.2. Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso comune non comporterà modificazione del presente Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

##### ART. 3

- 3.1. La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato.

##### ART. 4

- 4.1. L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel rispetto del principio di parità tra uomini e donne, mediante lo svolgimento di attività volta:
  - alla tutela dei diritti civili, nei confronti di persone bisognose e/o soggette a discriminazione per qualsivoglia motivo (politico, religioso, razziale, etc.);
  - all'assistenza socio-sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari e di salute;
  - all'istruzione e alla formazione e alla promozione culturale e/o professionale, con particolare riguardo ai bambini (soprattutto nell'età scolare) e alle donne, svantaggiati in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari e di salute.
- 4.2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione curerà la raccolta di contributi volontari di qualsiasi genere o natura e promuoverà ogni forma di azione diretta o indiretta al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato di disagio, di sofferenza e di emarginazione delle categorie di persone sopra elencate.
- 4.3. L'Associazione potrà altresì organizzare, acquisire o autonomamente realizzare strutture necessarie per l'assistenza sociale, sanitaria, la formazione scolastica e professionale e/o occupazionale delle categorie di persone che siano svantaggiate in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari e di salute;
- 4.4. L'Associazione potrà svolgere solo le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, previste dalla Legge e dallo Statuto.
- 4.5. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all' organizzazione.
- 4.6. L'Associazione si potrà dotare di Regolamento Interno che disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività della medesima. In caso di eventuale discordanza prevarrà il dettato del presente Statuto.

## TITOLO SECONDO

### PATRIMONIO

#### ART. 5

- 5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle quote versate annualmente dai Soci;
  - b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - d) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti pubblici o privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
  - e) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni occasionali svolte unicamente per raccogliere fondi per l'attività istituzionale;
  - f) da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
- 5.2. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, compresi i contributi pubblici o privati, le quote associative annuali, i proventi di servizi prestati e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- 5.3. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5.4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte di analoga struttura.
- 5.5. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

#### ART. 6

- 6.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 6.2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo.
- 6.3. Nello stesso termine deve essere predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.
- 6.4. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea Generale dei Soci (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura esercizio sociale.
- 6.5. Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede sociale, per la consultazione dei Soci, almeno 15 giorni (inclusi i festivi), prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.
- 6.6. Nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio dovranno essere osservate le vigenti disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

## TITOLO TERZO

### SOCI

#### ART. 7

- 7.1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che ne accettano l'Atto Costitutivo, lo Statuto, la Carta dei Principi e il Regolamento Interno, condividendone gli scopi e che, secondo le proprie disponibilità di tempo, intendano dedicare gratuitamente, senza alcuno scopo di lucro, parte del loro tempo e delle loro competenze per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- 7.2. I Soci si dividono in:
- Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
  - Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta.
- 7.3. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità previste dall'art. 8.
- 7.4. I Soci vantano eguali diritti e sono soggetti agli stessi obblighi qualunque sia la loro categoria di appartenenza.

#### ART. 8

- 8.1. Coloro che desiderino acquisire la qualità di Socio devono, unitamente alla somma corrispondente alla quota associativa richiesta, presentare il modulo predisposto compilato nelle sue varie parti al Consiglio Direttivo, che delibererà la richiesta al primo Consiglio utile.
- 8.2. L'ammissione ha effetto dalla data di accettazione se contestualmente alla domanda sia stata versata la relativa quota associativa.
- 8.3. La qualifica di Socio permane per l'anno in cui si è versata la quota associativa.
- 8.4. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 8.5. I Soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - ad essere informati sulle attività dell'Associazione ed al controllo sull'andamento della medesima, come previsto dalla Legge e dallo Statuto;
  - a partecipare all'Assemblea e, se maggiorenni, con diritto di voto oltre che ad accedere, a seguito di regolare candidatura, alle cariche associative;
  - ad accedere ai registri dell'Associazione e agli atti ufficiali che sono pubblici;
  - alla garanzia di recesso senza oneri a suo carico.
- 8.6. I Soci sono tenuti:
- ad un comportamento verso gli altri Soci animato da spirito di solidarietà' ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.) ed in linea con gli scopi e le attività dell'associazione e del Consiglio Direttivo;
  - al regolare pagamento della quota sociale;
  - a prestare, nei limiti della propria disponibilità di tempo, la propria fattiva collaborazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  - alla osservanza dello Statuto, della Carta dei Principi e del Regolamento Interno e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
- 8.7. Il Libro degli associati potrà anche essere tenuto in formato elettronico in osservanza con la normativa vigente sulla privacy.
- 8.8. La gratuità delle eventuali prestazioni di Soci in favore dell'Associazione esclude che gli stessi possano pretendere, od il Consiglio Direttivo attribuire loro, compensi di qualsiasi genere e/o natura, con la sola eccezione del rimborso delle spese sostenute e comunque deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà altresì attribuire compensi in favore di personale, anche socio, che, per l'attuazione degli obiettivi sociali, abbia dovuto trasferire in via stabile la propria residenza o risiedere all'estero.

#### ART. 9

- 9.1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa, esclusione.

- 9.2. In caso di morte del socio il rapporto associativo non continuerà con gli eredi.
- 9.3. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione con comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo.
- 9.4. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno comporterà la decadenza automatica e di diritto del rapporto associativo.
- 9.5. Al Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di non rinnovare l'iscrizione o di escludere il Socio dall'associazione e/o da ogni altra carica statutaria o associativa per giusta causa, o condotte non consone ai principi dell'Associazione e/o che il senso comune e la consuetudine ritengono non appropriati per essa.
- 9.6. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al Socio e deve essere motivato.
- 9.7. Il Socio ha piena facoltà di disdire il suo vincolo associativo in qualsiasi momento dell'anno sociale, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, senza diritto di restituzione della quota.
- 9.8. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza, dell'esclusione, o altro e procede alla sua ratifica a maggioranza semplice dei suoi membri.
- 9.9. La decadenza, l'esclusione o altre circostanze da cui derivi la perdita della qualità di Socio o di altra carica all'interno dell'Associazione hanno effetto dal giorno della comunicazione del Presidente anche a mezzo e-mail .
- 9.10. In caso di scioglimento dell'Associazione o nel caso in cui il socio sia receduto, dichiarato decaduto o escluso, l'Associato, ovvero gli eredi del socio deceduto, non potranno pretendere la restituzione della quota associativa o dei contributi eventualmente versati o donazioni a qualsiasi titolo, nè potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 9.11. Eventuali Soci, Consiglieri, Funzionari o altri soggetti decaduti, esclusi o receduti sono responsabili della consegna della eventuale documentazione in loro possesso riguardante l'Associazione e del passaggio di consegne anche per iscritto ai nuovi Consiglieri, Funzionari o altro personale.
- 9.12. Il domicilio dei Soci per quanto riguarda i loro rapporti con l'Associazione è quello comunicato dall'Associato all'atto dell'ammissione.

## TITOLO QUARTO

### ORGANI SOCIALI

#### ART. 10

- 10.1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente;
  - il Segretario Economico;
  - il Collegio dei Revisori, ove nominato.
- 10.2. Tutte le cariche sociali e gli incarichi per qualsiasi ragione ricoperti da Soci non danno diritto a compenso alcuno, salvo il rimborso spese (vedi art 8.8);

#### ART. 11

- 11.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.
- 11.2. L'avviso di convocazione, da inviarsi preferibilmente a mezzo posta elettronica, qualora i Soci siano muniti di indirizzo di posta elettronica che dovranno indicare sul modulo al momento dell'iscrizione, o successivamente qualora ne vengano in possesso in data posteriore alla loro ammissione o, in mancanza a mezzo telefax o lettera semplice al domicilio dei Soci quale comunicato all'atto dell'ammissione, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno nonché la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione ed eventualmente in seconda

- convocazione, che può aver luogo anche decorsa un'ora dalla prima.
- 11.3. L'Assemblea è costituita dai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  - 11.4. Ogni Socio può rappresentare con delega scritta non più di due Soci.
  - 11.5. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da apposito Verbale sottoscritto dall'estensore nonché dal Presidente che la presiede, da custodirsi presso la sede sociale per la libera consultazione dei Soci.
  - 11.6. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata e qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.
  - 11.7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).
  - 11.8. L'assemblea:
    - a) elegge tra i soci il Presidente, nonché gli altri membri del Consiglio Direttivo;
    - b) nomina ove lo ritenga il Collegio dei Revisori;
    - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
    - d) delibera sul programma annuale e pluriennale di iniziative, attività e investimenti;
    - e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
    - f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio come indicato al precedente art. 5.
    - g) delibera su ogni altra questione, posta all'ordine del giorno, inerente la gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
    - h) ratifica i provvedimenti, di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.
  - 11.9. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
  - 11.10. Lo svolgimento dell'Assemblea può avvenire mediante collegamento in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.
  - 11.11. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci, regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti, presenti in proprio o per delega.
  - 11.12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

## ART. 12

- 12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 5 membri.
- 12.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto spedito a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo motivate ragioni di urgenza che giustifichino un termine più breve di 48 (quarantotto) ore.
- 12.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
- 12.4. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la rappresentanza per delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai soli Consiglieri e a persone espressamente invitate per il contributo professionale che queste possono offrire agli argomenti trattati nella riunione. Al Consiglio Direttivo è possibile partecipare e votare in audio-videoconferenza. Tale opportunità è garantita a ogni carica statutaria e ai Coordinatori di Sedi territoriali.
- 12.5. Fatta eccezione per il Presidente, l'ingiustificata assenza di un Consigliere, a più di 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata e automatica decadenza dalla carica e sarà oggetto di delibera del Consiglio Direttivo che la pronunzierà per mera presa d'atto. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile se non vengono accettate le motivazioni di tale assenze. Qualora per dimissioni, decadenza od altro il numero dei membri del Consiglio Direttivo risultasse inferiore a 3 (tre) il Presidente provvederà

direttamente alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli dimessi e/o decaduti fra quelli eletti ma non nominati.

- 12.6. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto Verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, e dal Segretario, estensore del Verbale della riunione. I Verbali verranno custoditi presso la sede sociale per la libera consultazione degli Associati.
- 12.7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo eleggono fra loro il Vice Presidente e il Segretario Economo.
- 12.8. Decorso il termine del mandato esso rimarrà in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 12.9. Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 12.10. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Esso potrà quindi:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione dei Soci;
  - c) deliberare l'apertura di Sezioni Territoriali dell'Associazione sul territorio nazionale ed estero;
  - d) definisce la strategia generale dell'Associazione;
  - e) promuovere la raccolta di fondi;
  - f) deliberare in merito alla destinazione dei fondi raccolti;
  - g) predisporre e approvare il bilancio consuntivo e preventivo riservati all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
  - i) deliberare sui Regolamenti che di volta in volta si rendano necessari;
  - j) sovrintende e controlla l'operato del Segretario Economo.Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno su convocazione del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

#### ART. 13

- 13.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Egli coordina l'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, prendere tutte quelle iniziative che ritenga urgenti e/o necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali, salvo ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta utile. Egli cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- 13.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di cui è il portavoce ufficiale.
- 13.3. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita le seguenti funzioni e/o mansioni, qui indicate in via di esempio ma non esaustiva:
  - a) assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione;
  - b) cura i rapporti con Istituzioni, Enti, Associazioni e Organismi nazionali ed internazionali in relazione al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
  - c) promuove e sottoscrive convenzioni e accordi di collaborazione con Istituzioni, Enti, Associazioni, Organismi nazionali ed internazionali per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - d) convoca e presiede, sia in sede ordinaria che straordinaria, l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
  - e) dispone dei fondi dell'Associazione, in Italia e all'estero, con firma libera, nei limiti del budget deliberato dall'Assemblea;
  - f) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri;
  - g) esercita ogni altra funzione a lui riconosciuta dalla legge o dallo Statuto e dal Regolamento interno.

#### ART. 14

- 14.1. Il Vice Presidente dell'Associazione è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Il Vice Presidente sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Il Vice Presidente non può delegare funzioni senza l'autorizzazione del Presidente dell'Associazione. Il Vice Presidente relaziona al Consiglio Direttivo sulle attività a lui delegate.
- 14.2. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Vice Presidente in caso di negligenza, inadempienza, incapacità, gravi errori o per ogni altra ragione riportata all'articolo 9 - comma 9.5.

#### ART.15

- 15.1. Il Segretario Economo è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di Segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo e che lo Statuto gli riconosce.
- 15.2. Il Segretario Economo è responsabile della consistenza di cassa, banca e posta e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale e nel rispetto dei budget deliberati.
- 15.3. Il Segretario Economo redige materialmente il bilancio consuntivo, quello preventivo e apposita relazione di accompagnamento per ciascun esercizio sociale, previa consultazione del Consiglio Direttivo. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.
- 15.4. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Segretario Economo in caso di negligenza, inadempienza, incapacità, gravi errori o per ogni altra ragione riportata all'articolo 9 - comma 9.5.

#### ART. 16

- 16.1. Il Collegio dei Revisori è un Organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea.
- 16.2. Il Collegio dei Revisori è un organo composto di 3 (tre) membri, che sono nominati dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili.
- 16.3. Il Collegio dei Revisori è presieduto da un Presidente. Nessun componente del collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo.
- 16.4. Il Collegio dei Revisori ha il controllo amministrativo-contabile dell'Associazione con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario Economo. Il controllo sulla gestione avverrà quadrimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito Verbale sul Libro dei verbali dei Revisori, nei quali dovranno annotarsi i risultati dei controlli.
- 16.5. Il Collegio dei Revisori predispone alla fine di ciascun esercizio una relazione che accompagni il bilancio alla presentazione all'Assemblea dei Soci.

#### ART. 17

- 17.1. L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.
- 17.2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.
- 17.3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di Legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

## TITOLO QUINTO

### SEZIONI

#### ART. 18

- 18.1. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire Sezioni Territoriali: comunali, provinciali, regionali e estere. Le Sezioni Territoriali sono tenute al rispetto della Carta dei principi, dello Statuto, del Regolamento interno e della filosofia ispiratrice di Care the People.
- 18.2. Le Sezioni territoriali di Care the People Onlus promuovono:
  - nelle rispettive realtà locali l'attività associativa, in conformità alla Carta dei Principi, allo Statuto e al Regolamento interno;
  - i principi umanitari e le finalità perseguite da Care the People;
- 18.3. La costituzione di una Sezione Territoriale deve essere proposta da almeno tre Soci dell'Associazione che operino per quest'ultima da almeno un anno, in quell'ambito territoriale.
- 18.4. Le Sezioni Territoriali non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale, né rappresentanza legale o giudiziale.
- 18.5. La denominazione della Sezione Territoriale comprende la dicitura "*Care the People - Sezione Territoriale*", seguita dall'indicazione del territorio di competenza.
- 18.6. Le Sezioni Territoriali sono coordinate da un Responsabile. Il Responsabile territoriale si rende garante dell'attività svolta dalla Sezione, rappresenta l'Associazione in ambito territoriale; garantisce i contatti con gli Organismi locali e con le altre Sezioni Territoriali; partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- 18.7. La Sezione Territoriale svolge in coordinamento con il Consiglio Direttivo le proprie attività, e autonomamente riunioni, suddivisioni degli incarichi organizzativi, che non dovranno in nessun caso essere in contrasto con quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione. Le iniziative ufficiali delle Sezioni Territoriali devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo per approvazione.
- 18.8. Ogni Sezione Territoriale informa periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività svolta; presenta alla fine di ogni anno sociale una relazione sull'attività svolta e un rendiconto delle spese e delle entrate, che faranno parte del bilancio nazionale.
- 18.9. Ciascun Socio può aderire ad una sola Sezione Territoriale.
- 18.10. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione vigila sulle Sezioni Territoriali. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di sanzionare, finanche alla chiusura, le Sezioni Territoriali qualora i Soci aderenti ad una Sezione Territoriale compiano atti contrari allo spirito ovvero alle finalità dell'Associazione o non rispettino quanto disposto dal presente Statuto o dal Regolamento interno.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 19

- 19.1. Sarà compito del Presidente richiedere agli organi competenti della Repubblica Italiana e/o dell'Unione Europea il riconoscimento dell'Associazione quale Organizzazione Non Governativa nonché l'iscrizione alla anagrafe unica delle ONLUS.

#### ART. 20

- 20.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile nonché delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro sul territorio nazionale.